



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

SETTORE 4 UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO ANNO 2016 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431

La Responsabile del Settore

Visto la Legge 9 dicembre 1998, n.431 ed in particolare l'art. 11;
 Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
 Vista la Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n. 96 e s. m. i.;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 71 del 6 febbraio 2006;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 145 del 26 febbraio 2007;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 7 aprile 2008;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6 aprile 2009;
 Vista la propria determinazione n. 21 del 17 maggio 2016 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 34 gg. consecutivi, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2016, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2016. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1) residenza anagrafica

nel Comune di Ponte Buggianese ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

2) cittadinanza:

- cittadinanza italiana; oppure
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno; oppure
- cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea.

I cittadini di uno stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del DL 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98;

3) essere titolare di un regolare

contratto di locazione ad uso abitativo, **regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali**, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto di presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto, e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa vigente per la Tassa sui rifiuti.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio possono presentare domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente disciplinati dalla legge regionale n. 96/1996 e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), ecc. come indicato dall'at.1, comma 2, L. 431/98;

4) **reddito**

-presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore a Euro 28.216,37;

-presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2016 (pari a € 13.049,14). (Tabella B All. A della Circ. I.n.p.s. n. 210 del 31/12/2015)
Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2016 (€ 13.049,14) e l'importo di Euro 28.216,37. (Punto 3.1 All. A D.G.R. 265/2009)
Incidenza del canone annuo sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (soglia per l'accesso all'ERP L.R. 41/2015).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.

La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Non verranno accettate certificazioni di diverso tipo e DSU prive dell'attestazione;

5) **assenza delle seguenti condizioni** (da parte di tutti i componenti del nucleo familiare):

5.1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero come specificato nei parametri di cui alla lett. d) dell'Allegato A) alla L.R. n°96/1996" come modificata dalla legge regionale 41/2015.

I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano; i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europa, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno dichiararlo all'atto di presentazione della domanda. Questi ultimi, su richiesta del Comune di Ponte Buggianese, prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dall'autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale;

5.2) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come specificato nei parametri di cui alla lett. e) dell'Allegato A) alla L.R. n. 96/1996 come modificata dalla legge regionale 41/2015.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l'importo di tale contributo, affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato dall'art. 3, comma 1 del DPCM n. 159/2013. Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati: il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare; il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare; il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare; il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art.3 – Reddito e canone di locazione di riferimento per calcolo contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità, alla data di presentazione della domanda, redatta ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013, e s. m. i., e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

I soggetti che dichiarano “ISE zero”, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione se usufruiscono di un contributo economico da parte dei servizi sociali del Comune. Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano “ISE zero” dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone di locazione da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 e 2 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale in base all'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, facendo riferimento all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce “A” e “B”, indicati di seguito:

1. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo;
 - II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:
 - a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
 - b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
 - c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della **I** e della **II** priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
---	----------------

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico	Punti 1	
c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1	Per ogni componente ultrasessantacinquenne

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s. m. i., e nello specifico è così calcolato:

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00;

il contributo decorre dal 1° gennaio 2016 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori o uguali a 15 giorni.

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 1/1/2016 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2016, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Ponte Buggianese, Ufficio servizi sociali, entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando, 31 GENNAIO 2017. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande:

l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie:

l'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

3) Modalità del ricorso:

avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.3 della L.R. 41/2015 che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale diverrà esecutiva e definitiva la graduatoria provvisoria già pubblicata, nel caso non siano stati presentati ricorsi.

Art. 9 – Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art.10 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 11

Art. 11 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e fino ad esaurimento delle eventuali risorse aggiuntive che il Comune di Ponte Buggianese destinerà per queste finalità.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2016 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2016, e cessa al 31/12/2016.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Art.12– **Determinazione del contributo erogabile**

Il Comune di Ponte Buggianese provvederà alla liquidazione del contributo, in unica soluzione, subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pena decadenza dal beneficio, entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2017** senza che l'ufficio debba produrre ulteriori richieste. Se entro tale data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi. Tali ricevute dovranno essere consegnate in copia, a mano, all'Ufficio servizi sociali del Comune di Ponte Buggianese in orario di apertura al pubblico oppure consegnate all'ufficio protocollo, specificando il nominativo in graduatoria e l'oggetto "Bando Contributo Affitti 2015 – consegna ricevute";

I contributi verranno liquidati in base alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla regione Toscana e dal Comune di Ponte Buggianese sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE secondo il seguente procedimento, approvato con atto della Giunta Comunale n. 52 del 9 maggio 2016:

- il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia **A** in base ai seguenti criteri:

- a. in misura pari al 60% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- b. in misura pari al 45% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
- c. in misura pari al 40% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;
- d. nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e che residuino risorse a disposizione, tale eccedenza sarà assegnata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati in fascia "A" un medesimo incremento percentuale, oltre a quello individuato per i punteggi sopra indicati;
- e. nell'eventualità che le risorse disponibili non siano sufficienti all'erogazione delle percentuali sopra riportate alle lettere a., b., c., le somme già quantificate saranno decurtate in uguale misura percentuale fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune di Ponte Buggianese.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute del pagamento dell'affitto si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell'anno dei "Contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole" di cui alla delibera di G.R. 1088/2011 e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

Il Comune si riserva la facoltà, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza.

Art. 12 - **Riscossione del contributo**

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso. L'Amministrazione comunale darà notizia attraverso il proprio sito web, della possibilità di riscossione. Poiché i pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi

tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale e a comunicare per tempo un eventuale cambiamento del conto.

Art.13 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda il termine ultimo è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art.14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale ricorso, sono disponibili presso l'ufficio rapporti con il cittadino Piazza del Santuario, nei giorni di Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e sul sito del Comune di Ponte Buggianese.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, **debitamente sottoscritte**, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando, e devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- presso la sede dell'ufficio rapporti con il cittadino del Comune di Ponte Buggianese in Piazza del Santuario, nei giorni di Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**;
- presso l'ufficio protocollo, Piazza del Santuario, tutti i giorni dalle ore **9,00** alle ore **12,00**;
- o, spedite tramite raccomandata postale A/R entro il termine di cui al precedente art.13. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA È CAUSA NON SANABILE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Art.15 – Controlli e sanzioni

L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli di cui al precedente articolo 4 comma 2, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto (con la debita documentazione) saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 16 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) .

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione: I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione Comunale Alloggi per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Ponte Buggianese. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R. n. 96/1996 come modificata dalla legge regionale 41/2015, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009.

Ponte Buggianese, 18 maggio 2016

La Responsabile Settore 4
LUANA PASQUALI